

CIRCOLARE N. 24/2018

Besana Brianza, 10 Dicembre 2018

PORTALE ENEA PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO

E' attivo dal **21 novembre 2018** il "Portale ENEA" per l'invio telematico dei dati sui lavori di "risparmio energetico" legati a interventi effettuati nell'ambito dell'agevolazione fiscale per il recupero edilizio.

Il nuovo adempimento **non va confuso** con quello analogo già in vigore per gli interventi che riguardano le agevolazioni **sul risparmio energetico e/o riqualificazione energetica** (il c.d. **Ecobonus** per intenderci), che, anche se oggetto di comunicazione allo stesso portale, ha una sua procedura dedicata.

IL PORTALE ENEA

Il portale ENEA a cui inviare le comunicazioni dei **lavori terminati nel 2018**, rientranti nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, antisismici e bonus mobili è raggiungibile tramite il seguente link:

<http://ristrutturazioni2018.enea.it>

L'elenco dei lavori da comunicare è indicato sul sito, nella sezione dedicata, e tutte le informazioni utili sono fornite nella «Guida rapida» dell'ENEA:

<http://www.acs.enea.it/ristrutturazioni-edilizie/>

<http://www.acs.enea.it/doc/ristrutturazioni.pdf>

[Guida ristrutturazioni edilizie – Agenzia Entrate](#)

Poiché il nuovo adempimento (come per l'Ecobonus) richiede specifiche competenze, raccomandiamo di rivolgersi ai tecnici del settore (le aziende stesse che effettuano l'intervento si affidano o comunque sanno consigliare professionisti per l'espletamento delle pratiche in questione).

LE SCADENZE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI

L'invio della documentazione all'ENEA va effettuato obbligatoriamente attraverso il sito, **entro il termine di 90 giorni** a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

Soltanto per gli interventi la cui data di fine lavori (collaudo) è compresa tra il 01/01/2018 e l'21/11/2018 il termine dei 90 giorni **decorre dal 21/11/2018** (giorno di messa online del sito) e pertanto l'invio va effettuato **entro il 19/2/2019**.

Si rileva che, al momento, restano ancora da chiarire le **conseguenze della mancata trasmissione della comunicazione**; la norma, infatti, nulla dispone al riguardo né vi sono stati chiarimenti ufficiali sul punto da parte dell'Amministrazione finanziaria

GLI INTERVENTI PER CUI SUSSISTE L'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

L'adempimento, introdotto dalla legge di Bilancio 2018 (vedi anche circolare dello Studio n. 3/2018) al fine di monitorare e di valutare i benefici conseguiti, riguarda tutti quei lavori e/o opere che rientrano nell'agevolazione fiscale con la

detrazione del 50% per il recupero edilizio (manutenzione ordinaria parti comuni condominiali, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, ecc.), gli interventi di messa in sicurezza di immobili sotto il profilo antisismico e l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (c.d. *Bonus mobili*) connessi con un intervento di ristrutturazione immobiliare, **ma solo qualora comportino anche un risparmio o un miglioramento in termini energetici e/o l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia.**

Sono da comunicare obbligatoriamente all'ENEA le seguenti tipologie di interventi:

SERRAMENTI COMPRESIVI DI INFISSI	<ul style="list-style-type: none"> riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi delimitanti gli ambienti riscaldati con l'esterno e i vani freddi;
COIBENTAZIONI DELLE STRUTTURE OPACHE	<ul style="list-style-type: none"> riduzione della trasmittanza delle strutture opache verticali (pareti esterne) ovvero che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno; riduzione della trasmittanza delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi; riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti delimitanti gli ambienti riscaldati con l'esterno, i vani freddi e il terreno;
INSTALLAZIONE O SOSTITUZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI	<ul style="list-style-type: none"> installazione di collettori solari (solare termico) per produzione di acqua calda sanitaria e/o riscaldamento ambienti; sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per riscaldamento ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell'impianto; sostituzione di generatori di calore con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell'impianto; pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto; sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell'impianto; microgeneratori (Pe<50kWe); scaldacqua a pompa di calore; generatori di calore a biomassa; sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze; installazione di sistemi di termoregolazione e building automation; impianti fotovoltaici.
ELETTRODOMESTICI (solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017): classe energetica minima prevista A + ad eccezione dei forni la cui classe minima è A	<ul style="list-style-type: none"> forni frigoriferi; lavastoviglie; piani cottura elettrici lavasciuga lavatrici.

L'ufficio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

ELBE SRL

